



CORTE DEI CONTI

PROCEDURA SELETTIVA INTERNA FINALIZZATA ALL'ASSUNZIONE DELLE FUNZIONI DI ALTA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE RIVOLTA AL PERSONALE DI RUOLO DELLA CORTE DEI CONTI O CHE PRESTA SERVIZIO, IN POSIZIONE DI COMANDO, PRESSO L'ISTITUTO

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 4, attuativo della citata disposizione di rango costituzionale;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 46 e 47 in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà, nonché gli artt. 75 e 76 concernenti le conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci;

VISTI i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante *"Codice dell'amministrazione digitale"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il *"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante *"Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* e ss.mm.ii.;

VISTI i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in particolare, l'art. 17 rubricato *"Concorso degli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica"*;

VISTI gli articoli 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e 87, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che

individuano la categoria degli “Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale” quali titolari, unitariamente, di un regime differenziato rispetto a quello determinato, dal legislatore, per l’intera “pubblica amministrazione”;

VISTE le ulteriori disposizioni di rango legislativo declinatorie del principio generale di autonomia funzionale degli organi di rilievo costituzionale;

VISTO il Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (Del. n. 48/2025) e ss.mm.ii. (di seguito R.O.F.), e, in particolare, l’articolo 1, comma 5, che prevede che *“in relazione all’autonomia organizzativa, funzionale e contabile di cui all’articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all’articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in attuazione dell’articolo 100, terzo comma, della Costituzione [...] alle misure relative agli uffici della Corte dei conti [...] non si applicano i limiti relativi alle pubbliche amministrazioni, fatti salvi i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni [...]”*;

VISTA la delibera del Consiglio di presidenza n. 20/CP/2020 del 29 gennaio 2020 di istituzione della Scuola Di Alta Formazione “Francesco Staderini” (di seguito SAF) e le successive decisioni in materia di formazione per il personale dirigenziale e amministrativo;

VISTO il vigente “Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti”, approvato dalle Sezioni riunite in sede deliberante con deliberazione n. 1/DEL/2012 del 30 luglio 2012 e adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 136 nell’adunanza del 2/3 ottobre 2012, come ridenominato e modificato dalla deliberazione del Consiglio di presidenza n. 82 dell’8 aprile 2019 e ss.mm.ii. (di seguito R.A.A.C.) e, in particolare, l’articolo 2, commi 2 e 2-bis, concernente la “Valorizzazione delle risorse professionali”;

VISTE le deliberazioni delle SS.RR. della Corte dei conti n. 1/2018/Cons. nell’adunanza del 15 febbraio 2018 e n. 2/SSRRCO/QMIG/19 nell’adunanza del 21 gennaio 2019, le cui considerazioni e conclusioni sono state condivise anche dal Consiglio di Stato con il parere n. 640/2021 reso in data 16 giugno 2021;

VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo Finanze del M.E.F. n. 3-1241 del 5 febbraio 2013 in ordine all’esclusione degli organi di rilievo costituzionale dal plesso delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTO il parere n. 1443 reso dall’Ufficio legale e documentazione della Corte dei conti in data 12 giugno 2018;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 166 in data 23 giugno 2025 con il quale è adottato, per il triennio 2025-2027, il “Piano Integrato Triennale” della Corte dei conti (PIT CdC) che, unitamente ai documenti annessi, costituisce parte integrante del decreto medesimo;

VISTE le *Linee generali di indirizzo dell’azione amministrativa per il 2025* emanate dal Presidente della Corte dei conti con atto n. 6 in data 7 marzo 2025;

VISTE le Direttive di primo e secondo livello per l’azione amministrativa per l’anno 2025;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione della Corte dei conti 2025-2027 approvato con D.P. n. 18 del 10 giugno 2025;

VISTO il vigente CCNL del personale del Comparto Funzioni centrali;

VISTO il decreto presidenziale n. 162 del 12 novembre 2025;

RITENUTO necessario bandire una nuova procedura selettiva, per titoli ed esami, finalizzata all'inserimento nell'elenco degli idonei, sulla base dei parametri di cui Allegato 1 del presente decreto, che ne costituisce parte integrante, i fini dell'attribuzione del punteggio curriculare necessario per l'ammissione al corso di perfezionamento;

D E C R E T A

Art. 1

Posizioni di alta qualificazione professionale messe a bando

1. Per l'anno 2025 è indetta una procedura selettiva interna rivolta al personale di ruolo della Corte dei conti o che presta servizio, in posizione di comando, presso l'Istituto, per l'attribuzione di posizioni di alta qualificazione professionale, da assegnare sulla base della ripartizione di cui agli artt. 2 e 3 del decreto presidenziale n. 162 del 12 novembre 2025, citato in premessa.

Art. 2

Requisiti minimi di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere dipendente di ruolo della Corte dei conti ovvero prestare servizio, in posizione di comando, presso l'Istituto, con prestazione lavorativa a tempo pieno o a tempo parziale non inferiore al 50%;
- b) avere almeno tre anni di servizio effettivo nella pubblica amministrazione, al netto di eventuali periodi di assenza non computabili;
- c) essere in possesso di diploma di laurea del vecchio ordinamento/laurea specialistica /laurea magistrale, di cui alla lettera a) dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;
- d) aver conseguito tre valutazioni individuali della *performance* positive nell'ultimo triennio. Qualora in uno o più anni dell'ultimo triennio non siano presenti valutazioni, si farà riferimento alle valutazioni positive conseguite, immediatamente precedenti.

2. Il personale di ruolo dell'Istituto che ha conseguito una o più valutazioni presso altre Amministrazioni, in sede di compilazione della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, dovrà allegare la relativa documentazione, anche nell'ipotesi di valutazione per periodi inferiori all'anno.

3. Per il personale in posizione di comando dovranno essere allegate alla domanda le valutazioni della *performance* di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, relative

ai periodi di servizio presso le Amministrazioni di appartenenza. Nel caso in cui le suddette valutazioni siano state adottate con modalità non conforme al sistema di valutazione della *performance* adottato dalla Corte dei conti (SMVP – Corte dei conti), la valutazione avverrà sulla base di una formale attestazione dell'attività svolta rilasciata dalla medesima Amministrazione, che dovrà essere presentata a cura del candidato. In difetto di allegazione, si provvederà d'ufficio all'esclusione della candidatura.

4. Qualora al candidato non risultino assegnate valutazioni (come, ad esempio, nei casi di incarichi art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001) si prenderanno in considerazione, se presenti, le valutazioni più recenti, procedendo a ritroso negli anni precedenti fino al completamento del triennio utile all'ammissione.

5. Sono in ogni caso inammissibili le candidature del personale che nel corso degli ultimi due anni è stato oggetto di sanzione disciplinare consolidata.

6. Le dichiarazioni rese ai fini della partecipazione alla presente procedura sono sottoposte ad accertamento da parte dei competenti Uffici del Segretariato generale.

Art. 3

Termini per il possesso dei requisiti

1. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4.

2. In mancanza dei requisiti prescritti, l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dalla presente procedura.

3. I candidati, salvo che non venga disposta l'esclusione prima dello svolgimento del corso di perfezionamento con esame finale, sono ammessi a partecipare allo stesso, con riserva di accertamento del possesso di tutti i requisiti prescritti.

Art. 4

Termine per la presentazione delle domande e posizioni di alta qualificazione

1. Le istanze di adesione alla procedura selettiva devono pervenire entro e non oltre le ore 16:30 del ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sulla *home page* del sito INTRANET della Corte dei conti; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato alle ore 16:30 del primo giorno successivo non festivo.

2. In caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive di effetto.

3. La domanda di partecipazione alla procedura deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il FORM - disponibile al *link* AAPP-2025 presente nel relativo avviso pubblicato sul sito INTRANET - che, allo scadere del termine per la presentazione della domanda, non permetterà più l'accesso e l'invio della stessa.

4. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione alla selezione è certificata ed acquisita a sistema.

5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata o presentate a mano direttamente alla Corte dei conti, nonché trasmesse dal proprio indirizzo di posta elettronica personale o istituzionale.

6. Nel caso in cui il candidato sia impossibilitato, per gravi ragioni, in relazione alle condizioni di disabilità documentate ai sensi del successivo articolo 5, commi 4 e 5 e allegando idonea certificazione giustificativa, a procedere con il FORM previsto al comma 3 del presente articolo, potrà, entro il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo, compilare la domanda in forma cartacea utilizzando lo schema di domanda allegato al bando (Allegato 2) e trasmetterla all'indirizzo di posta elettronica: alteprofessionalita@corteconti.it

7. Ciascun candidato può concorrere al massimo per due posizioni di alta qualificazione professionale.

8. I candidati dovranno indicare nella domanda di partecipazione alla presente procedura per quali tra le seguenti posizioni di alta qualificazione professionale previste dall'art. 2-bis del R.A.A.C. intendono concorrere:

- a) **“Revisore dei conti pubblici – Assistente specializzato del Giudice”**, per il personale assegnato alle Sezioni giurisdizionali;
- b) **“Esperto di finanza pubblica – Assistente specializzato del Magistrato di controllo”**, per il personale assegnato alle Sezioni di controllo;
- c) **“Ispettore di finanza pubblica - Assistente specializzato del Pubblico Ministero”**, per il personale assegnato alla Procura generale e alle Procure regionali;
- d) **“Amministratore specializzato di risorse pubbliche”**, per il personale assegnato al Segretariato generale;
- e) **“Esperto specializzato di I.C.T.”**, per il personale assegnato al Segretariato generale – Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.

9. Per ciascuna posizione di alta qualificazione professionale è previsto un apposito corso di perfezionamento, con esame finale.

10. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il termine perentorio di cui al comma 1, corredata da una attestazione del dirigente competente recante ogni elemento utile alla valutazione in ordine alla qualità del servizio reso dal dipendente. Per le attività di supporto agli Uffici istituzionali della Corte, la predetta attestazione sarà integrata con gli ulteriori elementi di valutazione del relativo Vertice istituzionale.

11. Ai fini della presente procedura debbono intendersi per “dirigente competente”: il dirigente preposto all'ufficio di assegnazione principale del candidato, ovvero il dirigente generale; il dirigente preposto a ciascun S.A.U.R. (o svolgente le medesime funzioni), per le sedi territoriali; i dirigenti preposti agli uffici della sede di Roma; il dirigente del Servizio di coordinamento dell'Ufficio di gabinetto per gli uffici di livello non dirigenziale della Presidenza, il dirigente della Struttura di supporto alla Scuola di Alta Formazione per il Servizio Massimario e Rivista e per la Biblioteca centrale; il Segretario generale, ovvero su sua delega il Vicesegretario generale, per i seguenti uffici,

della sede di Roma, di livello non dirigenziale:

- Ufficio di supporto alla Sezione regionale di controllo per il Lazio;
- Struttura di supporto al Collegio di controllo sulle spese elettorali;
- per gli ulteriori uffici di livello non dirigenziale dipendenti funzionalmente dal Segretario generale.

Art. 5

Contenuto e modalità delle domande

1. Nella domanda di ammissione, i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, e ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dalla procedura, il possesso dei requisiti indicati all'art. 2, nonché dei titoli e dell'esperienza professionale di cui all'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente bando, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata, a qualunque titolo, presso amministrazioni diverse dalla Corte dei conti. L'anzianità di servizio deve essere calcolata al netto di eventuali assenze non computabili.
2. Saranno valutati esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione. Nel caso in cui i titoli posseduti siano in numero superiore allo spazio previsto nel suddetto FORM, il candidato potrà allegare una dichiarazione (Allegato 3) recante gli ulteriori titoli posseduti di cui all'articolo 7.
3. Alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione dalla procedura, copia di un documento d'identità in corso di validità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 del d.P.R. 445/2000 e 65 del d.lgs. 82/2005.
4. Il candidato interessato deve indicare, ai fini della richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova, nell'apposito spazio dello schema di domanda:
 - la condizione di disabilità;
 - la sussistenza di disturbi specifici di apprendimento, ai sensi degli artt. 5 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, e 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6 agosto 2021, n. 113;
 - l'eventuale stato di gravidanza o di allattamento.
5. A tal fine il candidato deve attestare le condizioni di cui al comma 4 mediante idonea certificazione sanitaria, rilasciata da struttura pubblica competente, al fine di consentire la predisposizione di adeguate misure organizzative per lo svolgimento della prova selettiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, commi 6 e 7, del d.p.r. n. 487 del 9 maggio 1994 ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge. La Commissione selettiva, preso atto della documentazione pervenuta, a insindacabile giudizio, adotterà le misure organizzative più idonee secondo quanto previsto dalla vigente normativa e senza pregiudicare la tempestiva conclusione della procedura.

Art. 6
Cause di esclusione

1. Sono esclusi i candidati che:

- a) hanno fatto pervenire l'istanza di adesione oltre il termine previsto dall'art. 4, comma 1;
- b) hanno prodotto domanda con modalità diverse da quelle indicate;
- c) risultano privi dei requisiti previsti.

Art. 7
Valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale

1. Tutti i titoli conseguiti, di cui si chiede la valutazione, ivi compresa l'anzianità di servizio maturata, devono essere espressamente dichiarati nella domanda del candidato secondo le modalità indicate nell'art. 5. I titoli non dichiarati al momento della presentazione della domanda non potranno essere valutati.

2. Nel FORM di partecipazione sono riportati, nell'ordine, tutti i parametri previsti nell'Allegato 1, suddivisi in base alla tipologia del titolo.

Art. 8
Corso di perfezionamento ed esame finale

1. Tutti i candidati in regola con la documentazione istruttoria, sono ammessi ad apposito corso di perfezionamento con esame finale, organizzato congiuntamente dal Segretariato generale e dalla Scuola di Alta formazione.

2. L'ammissione al corso avviene con punteggio curriculare minimo pari a 10 punti attribuito a ciascun candidato sulla base dei parametri fissati nell'Allegato 1, nel rispetto di quanto determinato dal Consiglio di presidenza per la valutazione dei titoli finalizzati all'ammissione al concorso nella magistratura contabile. Il punteggio curriculare massimo attribuibile è fissato in punti 20/100 (venti su cento).

3. L'esame finale consiste in un questionario articolato in n. 50 quesiti a risposta multipla di cui 25 "generalisti" (tra cui 5 in lingua inglese) e 25 "specialistici" attinenti al percorso formativo afferente alla posizione di alta qualificazione prescelta.

4. Per l'espletamento del questionario i candidati hanno a disposizione 60 minuti.

5. Per ciascun quesito sono attribuiti i seguenti punteggi:

- A) Quesiti generalisti: 1,2 punti per ogni risposta esatta;
 0 punti per ogni risposta omessa;
 -0,3 punti per ogni risposta errata.
- B) Quesiti specialistici: 2 punti per ogni risposta esatta;
 0 punti per ogni risposta omessa;
 -0,5 punti per ogni risposta errata.

6. La prova si svolgerà con l'ausilio di strumenti informatici e digitali, in una sessione

d'esame. La correzione dei questionari avverrà con strumenti automatizzati al termine della sessione.

7. Le prove saranno organizzate in unica sessione pur se diverse per ciascun profilo. I candidati che abbiano optato di concorrere per due posizioni di qualificazione professionale, al termine della somministrazione del primo questionario, contenente i quesiti specialistici relativi alla prima delle posizioni prescelte, si tratterranno nell'aula concorsuale e - previo espletamento da parte della società incaricata delle operazioni necessarie - avranno a disposizione ulteriori 30 minuti per lo svolgimento dei quesiti specialistici relativi alla seconda delle posizioni prescelte. Ai candidati che abbiano optato di concorrere per una sola posizione di qualificazione professionale sarà consentito il deflusso dall'aula all'esito dello svolgimento del primo questionario.

8. I quesiti su cui è basato l'esame finale sono formulati, con il supporto del Segretariato generale e della Scuola di Alta formazione, a cura di un'apposita Commissione selettiva, preposta allo svolgimento dell'intera procedura, nominata dal Segretario generale e presieduta da un Magistrato della Corte dei conti, con qualifica di Presidente di Sezione, anche collocato in quiescenza.

9. L'esame finale si intende superato se il candidato consegue un punteggio non inferiore a 50 punti (punteggio massimo di punti 80/100).

10. Nel giorno fissato per lo svolgimento dell'esame finale, si procederà all'estrazione dei questionari da somministrare ai candidati, con ordinamento casuale dei quesiti per ciascun candidato.

11. Con apposito avviso pubblicato sulla INTRANET, è reso noto il diario d'esame, con il quale saranno comunicati il giorno, l'ora, la sede e le modalità di svolgimento della prova. La pubblicazione dell'avviso avverrà almeno 7 giorni solari prima della data di svolgimento della prova. Tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.

12. La mancata presentazione nel giorno e nell'ora stabiliti per lo svolgimento della prova comporterà la decadenza dalla partecipazione alla procedura selettiva.

13. Il personale assente dal servizio a vario titolo nella data di svolgimento della prova selettiva potrà essere ammesso a partecipare alla prova medesima solo previa esibizione all'ufficio di appartenenza di idonea documentazione interruttiva del periodo di assenza.

Art. 9

Titoli di preferenza, formazione e pubblicazione dell'elenco degli idonei

1. Tutti i candidati che hanno conseguito una valutazione complessiva, per titoli ed esame finale, non inferiore a 60/100 (punti sessanta su cento), sono inseriti nell'elenco degli idonei al conferimento delle funzioni di alta qualificazione professionale, separatamente per area di appartenenza e nell'ordine di decorrenza stabilita nel provvedimento di declaratoria del superamento del corso di perfezionamento ed esame finale.

2. L'inserimento nell'elenco degli idonei è definitivo fino al collocamento in quiescenza, ovvero fino al verificarsi delle condizioni di esclusione previste all'art. 4, comma 3, del

decreto presidenziale n. 162 del 12 novembre 2025.

3. Di tale elenco è data notizia mediante avviso sul sito INTRANET della Corte dei conti.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par.1, n. 7 del Regolamento (UE) n. 2016/679, è la Corte dei conti.

2. La presentazione della domanda alla procedura di selezione comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).

3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura di selezione e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.

4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso e valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.

5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Istituto nell'ambito della procedura medesima.

6. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Amministrazione può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce "Categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità previste connesse alla procedura o previste dalla legge.

7. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e successivi del regolamento).

8. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

9. Il Titolare del trattamento indica i contatti ai quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati:

Corte dei conti, con sede in Roma (Italia) -Viale Giuseppe Mazzini n. 105 - 00195 (tel.: +39 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).

10. In relazione all'espletamento della procedura selettiva, il dato di contatto con il Responsabile della protezione dei dati è costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it.

11. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 11

Richieste di chiarimento e accesso agli atti

1. Eventuali richieste di chiarimenti e istanze di accesso agli atti dovranno essere inviate esclusivamente al seguente indirizzo: alteprofessionalita@corteconti.it

Art. 12

Norme di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, ove applicabili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
2. Il presente decreto è pubblicato sulla INTRANET.
3. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di selezione decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

Franco Massi

ALLEGATO 1
PARAMETRI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO CURRICULARE AI FINI
DELL'AMMISSIONE AL CORSO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI ALL'ART. 1,
COMMA 5, DEL D.P. N. 162/2025.

L'ammissione al corso di perfezionamento avviene con un punteggio curriculare attribuito a ciascun candidato sulla base dei seguenti parametri:

a) 6,00 punti per il diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, o titolo equipollente o equiparato ai sensi del *decreto interministeriale del 9 luglio 2009 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233*, afferente alle seguenti classi:

- **famiglia amministrativa e giuscontabile:** - Giurisprudenza (LMG/01), Scienze politiche (LM-36), Scienze economico aziendali (LM-77), Scienze dell'economia (LM-56), Scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);

- **famiglia informatica:** - Informatica (LM-18); - Ingegneria informatica (LM-32); - Matematica (LM-40); - Modellistica Matematico-Fisica per l'Ingegneria (LM-44); - in Sicurezza Informatica (LM-66); - in Scienze Statistiche (LM-82); - Scienze Statistiche Attuariali e Finanziarie (LM-83); - Tecniche e Metodi per la Società dell'Informazione (LM-91); 6 - Ingegneria Elettronica (LM-29); - Ingegneria Gestionale (LM-31); - Data Science (LM-DATA Data Science), ovvero laurea specialistica (LS) ex D.M. 509/1999;

- **famiglia tecnica:** Architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4); Ingegneria civile (LM 23); Ingegneria dei sistemi edilizi (LM 24); Ingegneria della sicurezza (LM 26);

- **altro diploma di laurea** vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale;

b) 4,00 punti per ulteriore diploma di laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale, (valutabile max 1 diploma di laurea);

c) 3,00 punti per la laurea triennale, con esclusione di quella propedeutica alla laurea specialistica o magistrale di cui alle lettere a) o b), (valutabile max 1 laurea triennale);

d) per ogni anno, o frazione superiore a 6 mesi, di servizio nella pubblica amministrazione nell'area Funzionari/ Assistenti: 2,00 punti per i primi 3 anni e 0,50 per i successivi (valutabili max 9 anni);

e) 1,00 punto per ogni incarico di funzione dirigenziale di durata almeno triennale conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (valutabili max 2 incarichi);

f) 0,50 punti per ogni incarico di funzionario preposto di durata almeno biennale (valutabili max 2 incarichi);

g) 6,00 punti per il diploma di dottorato di ricerca (valutabile max n. 1 dottorato);

h) 1,00 punti per ciascun diploma di specializzazione (se annuale); 2,00 punti (se biennale); 3,00 punti (se triennale), (valutabili max 2 diplomi di specializzazione);

i) 1,50 punti per ciascun master universitario di primo livello (valutabili max 2 master);

j) 3,00 punti per ciascun master universitario di secondo livello (valutabili max 2 master);

- k) 2,00 punti per ciascun assegno di ricerca (se contratto annuale); 3,00 punti (se contratto biennale); 4,00 punti (se contratto triennale), (valutabili max 2 assegni di ricerca);
- l) 2,00 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato, dottore commercialista, revisore legale, consulente del lavoro, ingegnere, architetto (valutabili max 2 abilitazioni);
- m) 1,00 punto per l'abilitazione all'insegnamento in Istituti d'istruzione secondaria superiore (valutabili max 2 abilitazioni);
- n) 1,00 punto per ogni certificazione della lingua inglese, francese, spagnola o tedesca, almeno di livello B di riferimento europeo, rilasciata da Enti certificatori delle competenze in lingua straniera riconosciuti dal competente Ministero (fino a un massimo di punti 2,00);
- o) 1,00 punto per ogni certificato conseguito per la conoscenza certificata dei più diffusi strumenti di *office automation* (es. patente europea ECDL/EIPASS/PEKIT), riconosciuta dal competente Ministero (fino a un massimo di punti 2,00);
- p) per ogni pubblicazione su riviste scientifiche: 2,00 punti per ogni monografia; 1,50 punti per ogni contributo su volumi collettanei; 1,00 punto per ogni articolo su riviste; 0,50 punti per ogni nota a sentenza (fino ad un massimo di punti 3,00). La valutazione verrà effettuata discrezionalmente in relazione alla validità di ciascun lavoro nelle materie giuridiche, politiche, amministrative, economiche, statistiche e attuariali. Nella valutazione si terrà conto: 1) della pertinenza con l'attività istituzionale della Corte; 2) della sede editoriale della pubblicazione o della qualità scientifica della rivista (Fascia A secondo classificazione ANVUR); 3) della struttura compilativa o originale del lavoro, dell'apparato bibliografico e del numero complessivo delle pubblicazioni. Il candidato dovrà allegare unicamente, in caso di opera collettanea, l'apporto al medesimo riferibile.